

I principi del nuovo Codice, l'equilibrio contrattuale e la revisione prezzi.

Il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che fornisce nuova veste alla disciplina dei contratti pubblici, riveste particolare rilevanza, oltre che per le semplificazioni e le razionalizzazioni introdotte dalla Commissione che lo ha redatto rispetto al Codice precedente (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) - recepite in massima parte nel corso dei lavori delle Commissioni parlamentari - per aver inserito una parte introduttiva sui principi, che devono costituire la stella polare di orientamento nell'interpretazione e nell'applicazione delle diverse disposizioni normative che lo compongono.

Come si legge nella relazione illustrativa, il ricorso ai principi assolve a una funzione di completezza dell'ordinamento giuridico e di garanzia della tutela di interessi che altrimenti non troverebbero adeguata sistemazione nelle singole disposizioni normative, favorendo, al tempo stesso, una più ampia libertà di iniziativa e di auto-responsabilità delle stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità in un settore in cui spesso la presenza di una disciplina rigida e dettagliata ha creato notevoli difficoltà e conseguenti ritardi ed inefficienze.

I principi generali del risultato e della fiducia (artt. 1 e 2) costituiscono l'*incipit* del codice, con cui lo stesso si presenta e ci vuole fare la sua "buona impressione", ma andando ad approfondire la lettura del provvedimento normativo ci si accorge che, in realtà, il risultato e la fiducia permeano di sé tutto l'articolato, come una linea di fondo che ogni norma presuppone.

E in effetti, la riforma degli appalti pubblici intende muoversi, così come ha fatto la legislazione sul PNRR di cui costituisce un obiettivo - già più volte modificata - verso lo snellimento delle procedure, mirando a raggiungere lo scopo nel migliore dei modi e più velocemente, mediante la fattiva collaborazione delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, ai quali si restituisce quella fiducia che si era persa negli anni passati, come testimoniano gli interventi normativi che si sono susseguiti a partire dalla legge Merloni e lo stesso codice degli appalti del 2016, che attribuiva la funzione di "regolatore" del mercato degli appalti pubblici addirittura all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il risultato cui mira il nuovo ordito normativo non deve essere, peraltro, inteso come un concetto legato alla visione aziendalistica dell'amministrazione di risultato della fine degli anni '90, come una finalità di ordine economico che è stata, ad esempio applicata ai premi di produttività nella gestione del personale; il risultato cui mira il nuovo codice degli appalti è strettamente connesso all'esercizio della potestà pubblicistica: il principio di legalità non viene bypassato, ma costituisce l'essenza stessa del risultato, lo presuppone. La stazione appaltante agisce legittimamente se raggiunge il risultato. E se non lo raggiunge ne risponde. Il principio del risultato, nella materia dei contratti pubblici, rappresenta, dunque, l'attuazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, e, quindi, dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. E' un concetto di ordine strettamente giuridico.

Il principio della fiducia è, invece, collegato all'istituto su cui il nuovo codice punta molto, che deve ricevere finalmente attuazione – e alla mancata realizzazione del quale è dovuto, essenzialmente, il parziale fallimento del codice previgente – quello della qualificazione e della professionalizzazione delle stazioni appaltanti.

Solo a un'amministrazione qualificata e professionalmente competente si può restituire quella discrezionalità che permette alla stessa di agire in maniera veramente efficace ed efficiente. La spinta verso la professionalizzazione delle stazioni appaltanti costituisce, allora, la vera sfida cui punta il codice, sulle orme della Commissione europea che, con numerosi atti di *soft law*, le sue comunicazioni in materia di appalti pubblici - di più facile e veloce applicazione rispetto alle direttive - sin dal 2014 richiama la nostra attenzione sull'importanza di questo concetto.

Il principio della fiducia è strettamente connesso al principio del risultato: implica un ampliamento dei poteri valutativi e della discrezionalità dell'amministrazione, a fronte del raggiungimento del risultato.

Come ha ben evidenziato la Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2022: “paura della firma” e “burocrazia difensiva”, rappresentano fonte di inefficienza e

immobilismo e, quindi, un ostacolo al rilancio economico, che richiede, al contrario, una pubblica amministrazione dinamica ed efficiente.

Il nuovo codice, quindi, codificando il diritto vivente formatosi nell'ambito delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, introduce una "rete di protezione" rispetto all'alto rischio che accompagna l'operato degli amministratori pubblici, valorizzandone la discrezionalità e, coerentemente, ricollegando la colpa grave esclusivamente alla violazione delle norme di diritto, degli auto-vincoli, nonché alla palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza, con la precisazione, tuttavia, che non costituisce mai colpa grave la violazione o l'omissione che sia stata determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Inoltre, la norma prevede che, per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i programmi di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.

Nell'ambito della parte del codice relativa ai principi è ricompreso anche quello di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

L'emergenza pandemica, il conflitto russo - ucraino e la conseguente crisi macroeconomica che ne è derivata hanno invero posto in evidenza l'esigenza di prevedere una disciplina dettagliata di tale principio generale e dell'istituto della revisione prezzi, che ne costituisce una *species*.

Dalla lettura dell'art. 9 del codice appare chiaro che il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale deve essere interpretato come esigenza di ristabilire il sinallagma (la corrispettività) di tipo funzionale tra le prestazioni, in senso essenzialmente economico, e che lo stesso viene in rilievo in fase esecutiva e non come sinallagma genetico rilevante in fase di costituzione del rapporto negoziale, atteso che le regole stabilite in sede di predisposizione della legge di gara e cristallizzate con

l'aggiudicazione e la successiva stipula del contratto non potranno in alcun modo essere alterate, in omaggio al rispetto del principio della *par condicio* fra i partecipanti alla procedura di evidenza pubblica.

Balza agli occhi come il modello della norma sia costituito dalla eccessiva onerosità sopravvenuta che può verificarsi nei casi di contratti ad esecuzione periodica o continuata ovvero ad esecuzione differita (art. 1467 c.c.) a causa di eventi straordinari e imprevedibili (la disposizione normativa richiama, infatti, anche le regole sull'impossibilità parziale per il caso di prestazione in parte o temporaneamente inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti), ma a differenza dell'istituto civilistico non dà luogo alla risoluzione del contratto, bensì al solo diritto alla rinegoziazione del medesimo per ricondurlo ad equità.

Invero, nel bilanciamento fra i contrapposti, complessi e rilevanti interessi pubblici e privati che vengono in rilievo nel settore dei contratti pubblici, si è ritenuto prevalente quello a non porre nel nulla l'intera operazione che ha dato vita all'acquisizione della commessa pubblica, dando, però, la possibilità al contraente svantaggiato di ristabilire l'equilibrio contrattuale originario risultante in sede di aggiudicazione della procedura concorsuale, salvo che non abbia volontariamente assunto il rischio del sopraggiunto disequilibrio.

Viene così ripristinato il riferimento al principio in via generale, che, invece, era stato limitato dal Codice del 2016 alle sole concessioni (art. 165; vedi ora, per la revisione dei contratti di concessione, l'art. 192), in quanto anche l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi era applicabile solo in presenza di un esplicito richiamo dello stesso nell'ambito delle clausole della *lex specialis* di gara (art. 106 d.lgs. n. 50 del 2016).

Secondo le previsioni dell'art. 9 del nuovo Codice dei contratti, la rinegoziazione secondo buona fede delle originarie condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio economico (la corrispettività nel valore tra le prestazioni) costituisce un diritto che sorge solo nel caso in cui sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili al momento della stipula, al di fuori dell'ambito della normale alea e delle ordinarie

fluttuazioni del mercato di riferimento; dunque, solo in seguito ad avvenimenti straordinari e imprevedibili che siano idonei ad alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto e, si ritiene, estranei alla responsabilità dello stesso contraente svantaggiato.

La norma specifica, inoltre:

- che gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti nell'ambito delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti, e, se necessario - dunque in subordine - anche utilizzando le economie da ribasso d'asta e solo nei limiti del ripristino dell'originario equilibrio del contratto risultante dall'aggiudicazione, senza alterazione della sua sostanza economica;
- che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

Costituiscono applicazione concreta del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale in sede di esecuzione l'istituto della revisione prezzi (art. 60), reso obbligatorio e generalizzato mediante l'inserimento di specifiche clausole in tutti i contratti, e la modifica dei contratti in corso di esecuzione (art. 120), che andranno, dunque, interpretati alla luce delle previsioni dell'art. 9, come dispone la stessa norma. Per quanto concerne, in particolare, la revisione prezzi, l'aumento esponenziale del costo delle materie prime che ha causato un forte squilibrio tra le parti nella fase esecutiva dei contratti ha reso indispensabile un cambio di rotta rispetto alla previgente disciplina normativa, che prevedeva la possibilità di procedere ad una revisione prezzi solo se nella documentazione di gara fossero previste specifiche clausole contrattuali; in assenza delle stesse, il contraente svantaggiato poteva esperire unicamente i rimedi di natura civilistica (cfr. art. 106 d.lgs. n. 50 del 2016).

Si è ritenuto indispensabile, dunque, anche nella consapevolezza della convergenza della tutela del contraente svantaggiato con altri interessi generali di primario rilievo

(stabilità economica, sociale, occupazionale, ecc.), ripristinare un regime obbligatorio di revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva.

E tale regime è stato esteso in via generale a tutti i contratti di appalto, dunque non solo a quelli di lavori, come era previsto dalla disciplina emergenziale, ma anche agli appalti di servizi e di fornitura, a cui, invece, era limitata la revisione prezzi ai sensi dell'art. 115 d.lgs. n. 163 del 2006 e solo se ad esecuzione periodica o continuata (quest'ultima norma, in particolare, prevedeva un sistema automatico di revisione secondo indici FOI o ISTAT, salvo la prova di circostanze imprevedibili che avessero determinato un aumento esponenziale dei prezzi; per i lavori, invece, ai sensi dell'art. 133 anche nel codice del 2006 vigeva il divieto della revisione prezzi, salvo il meccanismo della compensazione previsto per il caso di aumento eccezionale dei prezzi di singoli materiali da costruzione da attivare con modalità specifiche secondo una procedura peculiare disciplinata dalla disposizione normativa).

Si tratta, quindi, di un sistema di revisione automatico inserito obbligatoriamente mediante apposite clausole nella documentazione iniziale di gara che non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro e che si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Il criterio di delega di cui alla lett. g) dell'art. 1 della legge n. 78 del 21 giugno 2022 così disponeva: *“previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, compresa la variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all’oggetto dell’appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente,*

stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa”.

Come risulta dalla relazione illustrativa, tra i possibili meccanismi di funzionamento della revisione (sostanzialmente riassumibili sotto le due categorie dei sistemi di compensazione e di quelli di indicizzazione) si è scelto un modello di indicizzazione, per alcuni profili ispirato a quello esistente nell’ordinamento francese, allo scopo di facilitare e rendere più rapida e “sicura” l’applicazione della revisione. Allo stesso tempo, però, in esecuzione dei criteri di delega, era stato previsto che all’origine delle variazioni dei prezzi che avrebbero reso in concreto attivabile il meccanismo della revisione fossero “particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta”.

La clausola di imprevedibilità è stata eliminata durante i lavori parlamentari. Ad ogni modo, la norma andrà interpretata alla luce dell’art. 9, che la prevede, costituendo la revisione prezzi, come detto, un istituto volto ad attuare il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale. E questo anche perché, per garantire la coerenza del nuovo sistema si è concentrata l’attenzione proprio sul profilo temporale della valutazione dell’imprevedibilità (“imprevedibili al momento della formulazione dell’offerta”), nonché sul dato quantitativo di essa (variazioni imprevedibili nel *quantum*).

Invero, è necessario tutelare la conservazione dell’equilibrio contrattuale, ma senza alterarne la sostanza e, soprattutto, garantendo sempre la tenuta del sistema, la sostenibilità finanziaria, senza mai derogare ai vincoli di spesa.

Con l’introduzione del nuovo meccanismo sono stati definiti i valori della soglia di attivazione e di individuazione della componente fissa della revisione: il meccanismo di revisione dei prezzi trova applicazione nelle ipotesi di una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento dell’importo complessivo dell’appalto originariamente previsto e opera nella misura dell’80 per cento in relazione alla quota dell’importo variato (in aumento o in diminuzione). Per rendere la nuova disciplina

della revisione prezzi autoesecutiva ed il meccanismo previsto immediatamente operativo, si è ritenuto di far riferimento, agli indici sintetici elaborati dall'ISTAT: riguardo ai contratti di lavori, agli indici sintetici di costo di costruzione; riguardo ai contratti di servizi e forniture, agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Con provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT, in modo che ogni lavoro possa trovare un indice più aderente e vicino alla sua specifica dinamica dei prezzi.

Infine, la norma ha disciplinato il sistema di finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla revisione, che dovrà avvenire nel rispetto delle procedure contabili di spesa, per garantire l'effettività del sistema alla luce del criterio di delega.

Invero, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti utilizzano:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

In conclusione di queste mie brevi considerazioni, sorge spontanea una domanda: il nuovo codice degli appalti servirà, in concreto, a dare lo slancio al mercato delle commesse pubbliche? Ce lo auguriamo tutti. Servirà, forse, qualche cautela da parte delle stazioni appaltanti nella sua applicazione, come ad esempio in relazione all'art.

108 sui criteri di aggiudicazione, che non prevede, come invece il codice attuale, il tetto massimo del 30 per cento per il punteggio economico nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, limitandosi a prevedere, al comma 4, che: “La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici”.

Il tetto massimo del 30 per cento per il punteggio economico è previsto solo per gli appalti ad alta intensità di manodopera, mentre è previsto il tetto massimo del 10 per cento per il punteggio economico nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici.

Tale importante specificazione del tetto massimo del 30 per cento, applicabile in via generale in tutti i casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, era stata introdotta nel codice previgente per assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità-prezzo, e aveva lo scopo di valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta, per garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici e serviva ad evitare che una prestazione di particolare rilievo qualitativo venisse aggiudicata al concorrente che aveva invece privilegiato gli aspetti connessi alla convenienza economica.

Dobbiamo, a questo punto, augurarci che la fiducia accordata alle stazioni appaltanti sia ben riposta e che le stesse siano in grado di formulare le leggi di gara nel migliore dei modi per garantire effettivamente il risultato finale della migliore prestazione al prezzo relativamente più conveniente.

Elena Quadri

Appendice normativa

Articolo 1. Principio del risultato.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
2. La concorrenza tra gli operatori economici é funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza é funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è 'perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
 - a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
 - b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

Articolo 2. Principio della fiducia.

1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non

costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.

Art. 9. Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.
2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.
3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.
5. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

Art. 60. Revisione prezzi.

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.
2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore

al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

4. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3 sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Articolo 192. Revisione del contratto di concessione.

1. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione

dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

2. In sede di revisione ai sensi del comma 1 non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

3. Nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali non sia già prevista l'espressione del CIPRESS la revisione è subordinata alla previa valutazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), che emette un parere di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

4. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.